

MARINA MILITARE
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
4° Ufficio Contratti

CONVENZIONE

La **Marina Militare** – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – 4° Ufficio Contratti (codice fiscale 97447760584), con sede in Roma, Piazza della Marina n° 4, di seguito “Amministrazione”, nella persona del Capitano di Fregata Antonio ESPOSITO in qualità di Capo del 4° Ufficio

e

..... con sede legale in
..... (codice fiscale,
partita IVA..... e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n.),
di seguito “Istituto”, nella persona di, nato il
..... a, codice fiscale, in qualità di
.....

premessso che

- L'Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell'Amministrazione, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazioni di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

- il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123 del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;
- l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo per tutti i Corpi di Polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;
- l'art. 16, comma 6-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA".

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni.
2. In caso di concorso dalla quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180 /1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30.12.2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui

esecuzioni è atto dovuto per l'Amministrazione, non può comunque superarsi la metà dello stipendio.

3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.
4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.
5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Art.2 (Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.
2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art.3 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici, i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio del 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex art. 60, 61 e 62 del D.P.R. N. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizioni che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o di fatto non imputabile alla stessa.

Art.4 (Versamenti delle trattenute stipendiali)

I versamenti delle trattenute verranno operati dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN _____, o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art.5
(Oneri amministrativi)

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS e alla circolare del 21 dicembre 2012, n. 38/RGS. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili per ogni altra delega attiva.
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi, saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6
(Versamento degli oneri amministrativi)

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione diretta degli stessi, attraverso il sistema NoiPA, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

Art.7
(Estinzione e rinnovo del finanziamento)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.
2. Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito.
3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art.8
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore data della stipula e si intende valida fino al _____ con esclusione del rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dalla avvenuta cessazione.

Art.9
(Recesso)

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 10
(Attività dell'Istituto)

1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale); un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 (recante disposizioni in materia di usura), relativamente alla categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", di _____ **punti percentuali**, così come da impegno assunto con foglio n. _____ pervenuto in data _____.
2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 11
(Comunicazioni dell'Istituto)

1. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare semestralmente, entro il 15 dei mesi di novembre e maggio, in questo ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:
 - Ente amministratore che provvede al versamento della quota mensile;
 - nominativo debitore;
 - importo lordo e netto erogato;
 - numero rate;
 - importo mensile rata;
 - tasso di preammortamento T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
 - decorrenza e scadenza finanziamento.
2. Nel periodo di vigenza della convenzione di cui all'art. 10 l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito - nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

3. In tale evenienza, inoltre, la Società dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione alla Marina Militare – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – 4° Ufficio Contratti, con sede in Roma, Piazza della Marina n° 4 ovvero, in via alternativa con posta raccomandata, congiuntamente al M.E.F..

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

4. L'istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

Art. 12
(Trattamento dati personali)

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa a è carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, _____

(L'Amministrazione)

(L'Istituto)

A _____

(1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento.

Il/la sottoscritto/a _____
(nome) (cognome)
nato/a a _____
provincia di _____ () il _____
codice fiscale _____ partita stipendiale n. _____
residente a _____
provincia di _____ () cap _____
in via/piazza _____ n. _____
telefono _____ fax _____
posta elettronica _____ @ _____

premessò che

ha chiesto un finanziamento a _____ – di
seguito Istituto delegatario – che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente
istanza, attestando una positiva determinazione in ordine all'erogazione del finanziamento
stesso,

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il rimborso del
finanziamento appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇒ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro _____ dopo la comunicazione dell'Istituto delegatario in ordine all'avvenuta erogazione del finanziamento;
- ⇒ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇒ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Istituto delegatario ed avente le seguenti coordinate IBAN _____ ovvero su altro conto dell'Istituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.

PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO DELEGATARIO

Importo finanziamento

euro euro
(in cifre) (in lettere)

Importo globale ceduto

euro euro
(in cifre) (in lettere)

Spese complessive euro Interessi complessivi euro
(in cifre) (in cifre)

TAN TAEG TEG

Finanziamento da estinguere in n. rate mensili, a decorrere dalla data di comunicazione sull'effettiva erogazione del prestito, ciascuna di euro
(in cifre)

Garanzia del prestito (2)

Estinzione dell'eventuale altro finanziamento in corso, contratto con

(3)

per euro mensili e avente scadenza
(in cifre)

(luogo) (data)

ISTITUTO DELEGATARIO
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente all'Istituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito, essendo consapevole che l'Istituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per le rate rimaste inevase, le azioni previste dalla legge.

(firma)

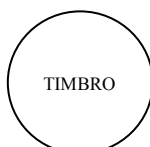
Allegati ⁽⁴⁾:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

AUTENTICA DI FIRMA

Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a mezzo (5)

(luogo) (data)



IL FUNZIONARIO ⁽⁶⁾

Istruzioni per la compilazione

Il modello va riempito a stampa o in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando i campi non compilati.

La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

Note

- ⁽¹⁾ Amministrazione di appartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio. Per le Amministrazioni dello Stato che si avvalgono del sistema NoiPA, detto ufficio si individua, di norma, come appresso specificato:
 - ↳ Ufficio del personale, per i dipendenti delle Amministrazioni centrali;
 - ↳ Competente Ragioneria Territoriale dello Stato-RTS, per i dipendenti degli uffici periferici.
- ⁽²⁾ Allegare documentazione in originale o copia autenticata.
- ⁽³⁾ Indicare l'Istituto delegatario verso il quale si intende estinguere il debito scaturente dal finanziamento già in corso; sarà cura del dipendente documentare l'avvenuta estinzione.
- ⁽⁴⁾ Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.
- ⁽⁵⁾ Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare "*conoscenza personale*".
- ⁽⁶⁾ Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.